



& Diritto Avanzato

#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Competenza, scelta del foro contenuta in due diverse clausole del contratto: cosa avviene?

Giusto l'art. 29 c.p.c., comma 2, l'esclusività deve essere enunciata in modo espresso e non deve lasciare dubbi sulla volontà delle parti di escludere altri fori. Questa regola vale sia che la scelta del foro sia contenuta in una clausola, sia che invece il contratto contenga più clausole sul foro prescelto. In caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per poter ritenere che le parti lo hanno voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola che contiene la scelta del foro; solo in tal caso la scelta del foro può ritenersi esclusiva in modo non equivoco. Al contrario, la presenza nel contratto di clausole che espressamente indicano il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività, rende equivoca la volontà contrattuale, nel senso che da un lato sembra che le parti abbiano voluto escludere altri fori indicando come esclusivo quello prescelto, mentre, per altro verso, sembra che quella esclusione non vi sia. Equivocità che, di per sé, impedisce di ritenere la scelta come volta ad escludere altri fori e che non può essere risolta in via argomentativa.

La clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente per il quale è sorta controversia determina l'estensione del foro convenzionale anche alla controversia concernente la relativa garanzia fideiussoria; ciò in ragione del disposto dell'art. 31 c.p.c., e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico.

NDR: in senso conforme alla seconda massima Cass. 8576/2014 e 4757/2005.

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.10.2020, n. 21362**

*...omissis...*

Fatti di causa

Tra SSS Immobiliare S.R.L. e la Cassa di Risparmio di Cesena è intercorso un rapporto di conto corrente, con apertura di credito, garantita da fideiussioni di *omissis* e *omissis*.

La Cassa di Risparmio ha ceduto alla BB SPV S.R.L. parte del credito che dal rapporto era venuto a formarsi a suo favore, e la GG spa, procuratrice di entrambe, ossia della Cassa di Risparmio e della BB SPV ha ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Pesaro sia contro la SSS immobiliare che contro i suoi fideiussori. Gli ingiunti, con atti di citazione separati hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, dando luogo a giudizi, poi riuniti in un medesimo procedimento.

Con la citazione in opposizione hanno eccepito, innanzitutto, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pesaro, in favore di quello di Cesena (ora Forlì), in ragione di due clausole contrattuali con le quali le parti hanno designato quale giudice competente per le controversie derivanti dal rapporto di conto corrente il tribunale del luogo in cui v'è la sede centrale della Banca.

Il Tribunale di Pesaro ha accolto l'eccezione, dichiarando la propria incompetenza a favore del Tribunale di Forlì (ex Cesena), ritenendo che in una delle due clausole la scelta del foro competente fosse dettata in esclusiva (ex art. 29 c.p.c.).

La GG S.P.A., quale procuratrice della cessionaria BB SPV ricorre avverso tale decisione, con regolamento di competenza, affidato a tre motivi. Si è costituito il solo *omissis*, che eccepisce il difetto di legittimazione attiva della GG SPV. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

La ratio della decisione impugnata.

Il Tribunale rileva che il contratto di conto corrente (con apertura di credito), contiene due clausole sulla competenza: entrambe indicano come foro competente quello della sede principale della banca. Ma, mentre la prima clausola non contiene l'espressa menzione di quel foro come esclusivo, la seconda, contenuta nella sezione del contratto dedicata alle "principali clausole contrattuali" invece indica quel foro come esclusivo, e lo fa espressamente.

La seconda clausola ha funzione di regolazione dell'intero rapporto, così che deve ritenersi che le parti hanno espressamente scelto come foro competente quello della sede principale della banca (art. 29 c.p.c., comma 2).

Questa ratio è contestata dalla GG spa con tre motivi, prima di esaminare i quali conviene dare conto della eccezione di difetto di legittimazione attiva svolta da SSSA., il quale assume che GG spa è terza rispetto alle parti originarie, e dunque non ha titolo per impugnare la sentenza, mentre lo avrebbe la Cassa di Risparmio, originaria titolare del credito, originaria parte in causa, mai estromessa. L'eccezione è evidentemente infondata.

Intanto, la sentenza impugnata è stata emessa nei confronti della GG spa, anche nella dedotta qualità di cessionaria, che dunque, proprio in quanto tale, è legittimata ad impugnare. Inoltre, quest'ultima è stata parte del giudizio di merito e la sua

legittimazione non può venire meno per il fatto che altro eventuale legittimato (il cedente credito non è stato estromesso).

Ciò detto, per ragioni di ordine logico conviene valutare per primo il terzo motivo.

Va detto che in realtà il primo motivo non è propriamente tale, in quanto non censura un qualche capo di sentenza, ma si limita a giustificare l'ammissibilità del regolamento proposto, sulla scorta di Cass. 21442/ 2016.

Dunque, quello che è rubricato come quarto motivo è in realtà il terzo, ed è quello che richiede un esame preliminare.

Infatti, con tale motivo la GG spa denuncia violazione dell'art. 100 c.p.c., ossia assume che il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di competenza territoriale senza considerare che chi l'ha avanzata non aveva interesse a farlo. Più precisamente, sia la SSS Immobiliare S.R.L. che i suoi fideiussori erano stati "convenuti" con il decreto ingiuntivo nel foro della loro sede, che è il foro di favore per il convenuto; dunque non avrebbero interesse a spostare la controversia in un foro diverso, meno "favorevole" per loro.

Il motivo è infondato.

Va da sé che, a prescindere da come si possa ritenere e se lo si possa davvero, un foro come più o meno "favorevole", esso è di certo derogabile, in sede negoziale (è noto che altra cosa è la derogabilità processuale). Ossia: la parte può accordarsi per una deroga del foro di sua residenza o domicilio ed a favore di foro più lontano o comunque diverso. Nella fattispecie, le parti hanno sottoscritto due clausole di deroga al foro del convenuto, dimostrando dunque che il loro interesse era in tal senso, ossia di portare la controversia altrove, e quell'interesse una delle parti oggi fa valere.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 29 c.p.c.. Secondo la ricorrente la corte avrebbe errato nel ricostruire la volontà delle parti. Il contratto contiene due clausole sulla competenza: la prima relativa al rapporto di cui si tratta, ossia ai crediti ed ai debiti registrati in conto corrente, indica come foro competente la sede della banca, ma non in via esclusiva; mentre solo la seconda clausola lo fa, ma essa è relativa alle controversie che derivano dal potere conferito alla banca di riscuotere i crediti presso terzi. Invece, il Tribunale avrebbe ritenuto di dover leggere la prima clausola alla luce della seconda, dando preminenza a quest'ultima, in quanto collocata nella sezione "Principali clausole contrattuali".

Il motivo è fondato.

Va premesso che l'accertamento della effettiva volontà delle parti, ossia di cosa esse abbiano voluto effettivamente disporre, è riservato al giudice di merito, ed è incensurabile in Cassazione, se non relativamente alla scelta dei criteri ermeneutici utilizzati per quell'accertamento (Cass. 8810/ 2020): ciò nel senso che può essere denunciato in sede di legittimità solo il "metodo" utilizzato dalla corte di merito per un accertamento, quello della volontà delle parti, che rimane un accertamento in fatto, come ad esempio, il ricorso ad un solo dei criteri ermeneutici, senza considerare gli altri, o l'attribuzione ad un criterio ermeneutico di un significato errato.

Qui viene denunciato, per l'appunto, il corretto uso dei criteri ermeneutici da parte della corte di merito.

Come è noto l'art. 29 c.p.c., comma 2, prevede che l'accordo delle parti su un determinato foro attribuisce al giudice designato la competenza esclusiva solo se ciò è espressamente stabilito. Qui si fa questione se, date due clausole sulla competenza, una in cui non v'è l'espressa indicazione dell'esclusività del foro prescelto e l'altra che invece la contiene, possa intendersi che le parti abbiano comunque inteso indicare il foro come esclusivo.

E' regola di questa corte che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29 codice di rito, comma 2, un'enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la

competenza dei fori ordinari (Cass. 4757/2005; Cass. 17449 del 2007; Cass. 18707/n 2014; Cass. 1838/ 2018).

Questa regola significa che la indicazione della esclusività del foro deve risultare inequivoca e che non può trarsi invece per via argomentativa. Nella fattispecie, la corte di merito ha tratto la convinzione che il foro sia stato voluto come esclusivo dalla circostanza che la seconda delle clausole sulla competenza, quella che espressamente indica l'esclusività del foro convenuto, è contenuta nella parte del contratto dedicata alle "principali clausole contrattuali".

Il Giudice del merito ha dunque ricostruito la volontà delle parti utilizzando un criterio argomentativo, quello della collocazione della clausola che contiene il riferimento espresso alla esclusività.

Intanto va detto che il presupposto del criterio argomentativo è fallace: il Tribunale ritiene che la clausola sia contenuta nella parte del contratto relativa alle "principali clausole contrattuali" mentre esse è posta solo a conclusione delle pattuizioni sull'obbligo di recupero crediti assunto dalla creditrice: non v'è nel testo contrattuale una parte dedicata alle "principali clausole contrattuali", nè può desumersi per via argomentativa che alcune clausole sono principali rispetto ad altre.

Viene quindi meno l'unico argomento che il Giudice di merito utilizza per risolvere la questione, ossia quello della collocazione della clausola a cui dare prevalenza.

A parte ciò, l'esclusività del foro convenuto viene ricavata dal Tribunale per via argomentativa, come si è detto, ossia attraverso una interpretazione più o meno sistematica del contratto, in base alla quale date due clausole, di cui una non prevede l'esclusività del foro e l'altra quest'ultima conferisce il suo contenuto all'altra proprio perchè è una clausola principale.

A prescindere dall'erronea supposizione che la clausola guida sia principale rispetto all'altra, è il criterio in sè che non soddisfa.

Come si è detto, l'indicazione della esclusività del foro prescelto deve essere univoca, ossia non lasciare adito a dubbi: ed univoca vuol dire che non può ricavarsi per via argomentativa, ossia postulando che, sebbene una delle due stipulazioni sul foro competente non contenga riferimento alcuno alla esclusività, quel riferimento deriva da un'altra clausola che invece lo contiene, e ciò attraverso un medio fallace, ossia che la clausola guida sia contenuta tra le clausole principali.

Si intende che in questo modo il significato della clausola non è ritenuto univoco ma, è ricavato, per via argomentativa (e l'argomento è quello topografico) da un'altra clausola.

Invece, giusta la regola richiamata sopra, l'esclusività deve essere enunciata in modo espresso e non deve lasciare dubbi sulla volontà delle parti di escludere altri fori. Questa regola vale sia che la scelta del foro sia contenuta in una clausola, sia che invece il contratto contenga più clausole sul foro prescelto. In caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per poter ritenere che le parti lo hanno voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola che contiene la scelta del foro; solo in tal caso la scelta del foro può ritenersi esclusiva in modo non equivoco.

Al contrario, la presenza nel contratto di clausole che espressamente indicano il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività, rende equivoca la volontà contrattuale, nel senso che da un lato sembra che le parti abbiano voluto escludere altri fori indicando come esclusivo quello prescelto, mentre, per altro verso, sembra che quella esclusione non vi sia. Equivocità che, di per sè, impedisce di ritenere la scelta come volta ad escludere altri fori e che non può essere risolta in via argomentativa.

Il secondo motivo denuncia anche esso violazione degli artt. 1362 e 1362 c.c., nonché degli artt. 28 e 29 c.p.c. Secondo la ricorrente è errata la tesi del giudice di merito secondo cui l'esclusività del foro determinato dalle parti, con riferimento alla sede della banca, si estende al rapporto di garanzia con i fideiussori. A parere della società

ricorrente, invece, la scelta del foro vale per il rapporto per cui è fatta e non riguarda rapporti diversi neanche se collegati o accessori come quello di fideiussione.

Il motivo è infondato.

E' regola stabilita da questa corte che la clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente per il quale è sorta controversia determina l'estensione del foro convenzionale anche alla controversia concernente la relativa garanzia fideiussoria; ciò in ragione del disposto dell'art. 31 c.p.c., e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico (Cass. 8576/2014; Cass. 4757/2005).

Il ricorso va pertanto accolto nei termini suddetti. La peculiarità delle ragioni di decisione giustifica la compensazione delle spese del regolamento.

PQM

La corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro. Spese del regolamento compensate.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

